

CIRCOLARE n. 23 del 21/04/2020

PREMIO 100 EURO A CHI SPETTA

Palazzo Sabbadini del Torso
Via Aquileia, 17 - 33100 Udine
Tel. +39 0432 584911
Fax +39 0432 501485

Palazzo Degasperi
Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 6728511
Fax +39 040 775503

e-mail: area.lavoro@finpronet.com www.studiofinpro.com

INDICE

il riferimento normativo	3
I BENEFICIARI	3
CONTEGGIO DEI GIORNI	5
SCADENZA PER L'EROGAZIONE DEL PREMIO	5
CREDITO D'IMPOSTA	5

il riferimento normativo

Il D.L. N.18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" **Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19** è stato pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 ed ha previsto all'art. 63 un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti che hanno prestato attività lavorativa fisicamente all'interno dell'azienda o in trasferta presso i clienti nel mese di Marzo 2020. Il premio è dovuto in proporzione alle giornate di effettiva presenza. Così quello che doveva essere un semplice bonus da inserire nella busta paga di Aprile è diventato complicato da calcolare a causa delle interpretazioni alquanto contraddittorie fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.8/E del 3 aprile 2020 a cui è seguita la risoluzione n.18/E del 9 aprile 2020.

I BENEFICIARI

i beneficiari sono tutti i titolari di reddito da lavoro dipendente che hanno ricevuto nel corso dell'anno 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00. in tale computo rientrano esclusivamente i redditi assoggettati a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata (ad. esempio arretrati anni precedenti o TFR) o a imposta sostitutiva (premi di risultato detassati). inoltre il D.L. n.18 esclude i redditi da pensione e gli assegni ad essi equiparati e le eventuali somme per crediti di lavoro ricevute in virtù di una sentenza del giudice.

Il premio spetta sia ai lavoratori a tempo pieno che a tempo parziale e, qualora il lavoratore abbia più rapporti a part-time, sarà il lavoratore ad individuare quale sostituto d'imposta dovrà erogare il premio.

Ne consegue che ogni datore di lavoro dovrà verificare il reddito del 2019 dei propri lavoratori. Operazione senz'altro semplice se i lavoratori sono stati in forza per tutto l'anno 2019 a tempo pieno presso il medesimo datore. Viceversa per i lavoratori assunti nel corso degli anni 2019 o 2020 si rende necessario acquisire l'autocertificazione reddituale dei lavoratori. Stesso discorso vale per i lavoratori occupati a tempo parziale che possono avere anche più rapporti di lavoro in contemporanea.

A tal fine abbiamo predisposto la seguente bozza di autocertificazione da sottoporre ai lavoratori assunti nel corso degli anni 2019 o 2020 o in forza a part time.

Sarà cura dell'azienda, sulla base delle autocertificazioni ricevute, predisporre un elenco dei lavoratori che possono beneficiare del premio.

Tale elenco dovrà pervenire allo studio al fine di consentire la corretta elaborazione del dato

AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritto _____, dipendente della ditta _____ dal _____, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 63 del Decreto Legge n. 18/2020, sono a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

dichiaro di aver percepito, nel corso dell'anno 2019, redditi complessivi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 40.000 euro.

dichiaro di aver percepito, nel corso dell'anno 2019, redditi complessivi da lavoro dipendente per un importo superiore a 40.000 euro.

Per i lavoratori part-time:

dichiaro di non aver prestato, nel mese di marzo 2020, altre attività da lavoro dipendente.

dichiaro di non aver richiesto l'erogazione del premio ad altri datori di lavoro

dichiaro di aver richiesto l'erogazione del premio ad altro datore di lavoro e, come tale, non ho diritto a riceverlo dalla Vostra azienda.

Data e Firma del lavoratore

CONTEGGIO DEI GIORNI

I giorni da prendere in considerazione, per il calcolo del premio da erogare, sono esclusivamente le giornate in cui il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro e tiene conto anche delle giornate che i lavoratori hanno svolto in servizio esterno quali le giornate effettuate in trasferta, ad esempio presso clienti, ovvero in distacco presso altra azienda. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro dovrà richiedere il dato relativo ai giorni di lavoro direttamente all'azienda distaccataria.

Non danno diritto al premio le giornate di lavoro espletate in telelavoro o in lavoro agile (smart-working). Inoltre, vanno escluse le giornate nelle quali il lavoratore è stato assente dal lavoro per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, Cassa integrazione, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.). Le motivazioni delle esclusioni attengono proprio alla ratio della disposizione istitutiva del premio; infatti, il legislatore ha voluto premiare lo sforzo dei lavoratori dipendenti che hanno continuato a lavorare "on the job" in questo periodo critico, fornendo il proprio supporto all'azienda, al fine di limitare la crisi economica in atto.

Una volta calcolato il numero di giorni di lavoro "in sede", secondo quanto sopra indicato e indipendentemente dal numero di ore prestate, questo valore andrà rapportato ai giorni lavorabili, come previsto dal contratto collettivo applicato dall'azienda.

SCADENZA PER L'EROGAZIONE DEL PREMIO

La quota di premio, calcolata dal sostituto d'imposta, potrà essere erogata al lavoratore ad iniziare dalle competenze stipendiali del mese di aprile 2020. Detto questo, qualora il datore di lavoro debba ancora verificare il numero effettivo di presenze, ovvero non abbia ancora ricevuto, dal lavoratore, l'autocertificazione attestante il non superamento del massimale di reddito previsto per il 2019 (40 mila euro) e eventuali ulteriori giornate di lavoro svolte presso altri datori di lavoro, potrà far slittare ai mesi successivi il pagamento del bonus. Infatti, la norma **permette l'erogazione entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.**

Il premio non concorre alla formazione del reddito.

CREDITO D'IMPOSTA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ha chiarito che il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente, dovrà avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, detto recupero non sarà soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare il premio erogato ai dipendenti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, con l'istituzione dei seguenti codici tributo.

Per il modello F24

· "1699" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti